



Tipo utilizzo: Pubblico
Tipo Privacy: Non contiene alcun dato personale
Stato Redazione: Stesura definitiva
Autore: Saverio Carlo Greco
Ruolo: Revisore Unico comune di Guardia Piemontese
N. Pratica Interna: n. Verbal organo revisione
N. Documento: 5/2020



Oggetto del documento: Verbale dell'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese su Richiesta parere sui regolamenti relativi alla gestione termale con il Comune di Acquappesa, allegati alla missiva del Responsabile Settore Tecnico del 29/09/2020

Verbale N: 5/2020

Data della riunione: 14/10/2020 Luogo riunione Sede revisore

Ora Inizio seduta: 12:00 Ora Fine seduta: 12:30

Componenti della seduta: Il Revisore Unico

<p>Verbale n. <u> 5 </u></p> <p>Data <u> 14/10/2020 </u></p>	<p>OGGETTO: Richiesta parere sui regolamenti relativi alla gestione termale con il Comune di Acquappesa, allegati alla missiva del Responsabile Settore Tecnico del 29/09/2020</p>
--	--

Sommario

Premesso	2
I REGOLAMENTI OGGETTO DI PARERE	4
IN RELAZIONE ALLA CONVENIENZA ECONOMICA DELLA NUOVA MODALITÀ GESTIONALE	6
IN RELAZIONE AL RISPETTO DELLA NORMATIVA SOPRAORDINATA RELATIVA ALLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI:.....	8
IN RELAZIONE ALLA SPESA DI PERSONALE E ALLA DOTAZIONE ORGANICA:.....	9
CONCLUSIONI	9
ESPRIME.....	10



In data 29/09/2020 giungeva al sottoscritto Revisore Unico la missiva inviata a mezzo posta elettronica ordinaria con cui il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giuseppe Caruso, Prot. N. 4875 con cui si trasmettevano i regolamenti predisposti per la gestione della concessione del parco termale situato nei comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa.

Nella missiva si legge, fra l'altro: **“Al fine di ottenere l'eventuale parere di competenza; PROPONE** di esprimere l'eventuale parere di propria competenza, relativamente alla bozza dei n. 02 regolamenti allegati alla presente”.

Premesso

- che all'Organo di Revisione è stata trasmessa la proposta dell'atto deliberativo completa degli allegati, in data 30/09/2020;
- L'attività di collaborazione con l'organo consiliare è la prima delle funzioni dell'Organo di revisione degli enti locali elencate dal Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (di seguito Tuel)
- La collaborazione riguarda la complessa attività d'indirizzo e controllo amministrativo di competenza dell'organo consiliare che è il destinatario finale di tale funzione.
- Tale funzione, propria dell'Organo di revisione, riguarda l'analisi e la valutazione, anche prospettica, dei risultati dell'attività amministrativa dell'ente e si concretizza in osservazioni e suggerimenti che, analizzando aspetti gestionali nelle cause e negli effetti, si traducono in un complesso di elementi utili al Consiglio ad operare valutazioni e scelte ragionate, avendo riguardo alle disposizioni dello statuto e del regolamento dell'ente.
- Lo statuto o il regolamento devono qualificare gli ambiti d'intervento, le modalità di svolgimento dell'attività e il coordinamento con le funzioni di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione, nonché la necessaria distinzione dall'attività di consulenza e di prestazione di servizio che non può essere richiesta all'Organo di revisione. La differenza tra consulenza e collaborazione va riferita al fatto che quest'ultima riguarda l'aspetto economico-finanziario delle proposte di deliberazione e di valutazione dei risultati delle politiche realizzate, mentre la consulenza riguarda valutazioni a priori delle politiche al fine di individuare fattibilità e dettagli operativi di un progetto, prestando, nel contempo, le competenze tecniche proprie.
- In particolare, la funzione di collaborazione deve riguardare le aree riconducibili alle funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio sull'attività della Giunta e degli altri organi dell'ente in ambito di attività amministrativa, comprendendo le funzioni di programmazione, gestione e rendicontazione. Tale attività deve essere limitata agli aspetti economico-patrimoniali e finanziari.
- La collaborazione deve assumere le caratteristiche dell'attività professionale qualificata finalizzata al buon andamento della gestione. Si può concretizzare con pareri, rilievi, osservazioni e proposte sugli aspetti economici patrimoniali e finanziari dell'area di competenza consiliare tesi a conseguire, attraverso la responsabilizzazione dei risultati, una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, nonché ad ottenere il miglioramento dei tempi e dei modi dell'azione amministrativa.
- Tali pareri, rilievi, osservazioni e proposte indirizzati all'organo politico possono essere disattesi solo con scelte opportunamente motivate.
- La collaborazione è propedeutica all'efficacia del controllo.
- Le funzioni dell'Organo di revisione inerenti alla formulazione dei pareri obbligatori sono disciplinate dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 239 del Tuel.
- Ai sensi de comma 1-bis dell'art 239 Tuel, nei pareri di cui alla lettera b), punto 3) del comma 1, attinente “modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”, è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti

conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

- Che il regolamento di contabilità dell'Ente all'art. 71 disciplina l'attività di collaborazione dell'Organo di Revisione al Consiglio Comunale e, segnatamente al punto c) è prevista la collaborazione del Revisore nella forma di rilascio pareri preventivi e nella formulazione di proposte sugli atti fondamentali di competenza del Consiglio riguardanti, tra l'altro, la modalità di gestione dei servizi.
- Che con delibera n. 7 del 12/03/2016 il Consiglio Comunale di Guardia Piemontese ha approvato la Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad Oggetto: "Indirizzi e determinazioni in merito alla concessione d'uso ed esercizio del Compendio idrotermale "Terme Luigiane.
- Che con delibera n. 58 del 07/05/2018 la Giunta Municipale ha deliberato **DI DARE INDIRIZZO** ai Responsabili dei Settori Tecnici dei Comuni di Guardia Piemontese ed Acquappesa, per procedere con la valutazione e predisposizione degli atti necessari a:
 - Identificare il nuovo soggetto gestore dei beni di proprietà comunali presenti nel compendio termale e contestuale sfruttamento delle acque termali;
 - Regolamentare la possibilità di sfruttamento delle acque termali anche al di fuori della perimetrazione dell'area di miniera;
 - Individuare ed attivare eventuali azioni sostitutive a quelle della Regione Calabria in merito alla trasformazione della Concessione delle acque termali in temporanea;
- Che con Decreto n. 16199 del 18/12/2019 la Regione Calabria ha dato atto della trasformazione della concessione mineraria per acque termali denominata "Terme Luigiane" da perpetua in temporanea per la durata di anni trenta (30) a partire dal 29.04.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs 152/2006;
- Che sulla durata è insorto contenzioso tra il Comune e la Regione Calabria avanti il TAR, senza richiesta di sospensiva ad opera dell'ente ricorrente;
- Che con delibera n. 10 del 15/04/2019 il Consiglio Comunale di Guardia Piemontese prendeva atto del documento redatto in data 08/02/2019 alla presenza del Prefetto di Cosenza con cui si stabiliva che:
 - A. il termine di cui all'art. 2 del predetto Protocollo del 10 aprile 2016 (termine di scadenza del protocollo d'intesa con la società subconcessionaria dello sfruttamento della concessione mineraria) è sostituito dal seguente: "31.12.2020", per garantire esclusivamente il prosieguo delle attività, nell'attesa dell'adempimento delle procedure di cui ai punti successivi;
 - B. entro il 31 dicembre 2019, la Regione Calabria dovrà esprimersi relativamente agli adempimenti posti a carico dalla D.G.R. 102/15 dei Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese, anche alla luce del cronoprogramma concordato e di cui alla nota 14072 del 14 gennaio 2019, adottando i provvedimenti consequenziali;
 - C. all'esito positivo della verifica di cui al precedente punto B e comunque non oltre il 30 giugno 2020 i Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese avvieranno le procedure per l'individuazione del nuovo subconcessionario;
 - D. qualora le procedure di cui ai precedenti punti B e C, benchè regolarmente introdotte, avviate ed in itinere, dovessero eccedere il termine del 31.12.2020, ai fini di evitare soluzione di continuità aziendale, le attività di SATECA proseguiranno fino all'effettivo subentro del nuovo subconcessionario nella gestione del servizio;
 - I Comuni e la SATECA, da subito, lavoreranno per la destinazione degli immobili inseriti nel Protocollo e nei verbali allegati di cui sopra.
- Che, in esecuzione della delibera n. 58 del 07/05/2018 della Giunta Municipale, il Settore Tecnico ha redatto n. 2 regolamenti attuativi, per come di seguito intitolati:
 - Regolamento generale per la gestione associata delle funzioni e servizi "gestione compendio termale" dei comuni di Guardia Piemontese ed Acquappesa (di seguito **Regolamento Generale**)

- Regolamento per i contratti d'utilizzo delle acque termali delle "Terme Luigiane" di Guardia Piemontese ed Acquappesa (di seguito **Regolamento Utilizzo**)
 - Che all'art. 1 del Regolamento Generale si legge: "Il presente Regolamento ha per oggetto le norme regolamentari di funzionamento della gestione associata delle funzioni e servizi nell'ambito del "Compendio Termale" di competenza dei Comuni di Guardia Piemontese ed Acquappesa, per come da perimetrazione territoriale del Compendio termale."
 - Che all'art. 2 del Regolamento generale si legge: "1. La gestione associata delle funzioni e servizi attraverso Convenzione, costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli Enti aderenti assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti le funzioni ed i servizi associati relativi al "COMPENDIO TERMALE". "
 - Che dunque il Regolamento generale deve senz'altro considerarsi uno degli atti previsti al comma 1 dell'art. 239 TUEL per cui è prevista la collaborazione al Consiglio Comunale dell'Organo di Revisione mediante il rilascio del prescritto parere obbligatorio "sulle proposte di deliberazione relativa, tra le altre, all'area: **modalità di gestione dei servizi, costituzione o partecipazione ad organismi esterni e rapporti con essi**". Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento generale, infatti, lo stesso disciplina la gestione associata di servizi e, ai sensi dell'art. 2, lo stesso Regolamento disciplina la costituzione di organismi esterni con il comune di Acquappesa.
 - Che nel Regolamento Utilizzo s'afferma, sotto la rubrica "Dispositivo" che "Il presente Regolamento disciplina le forme e le procedure per l'assegnazione a terzi di Contratti d'uso delle acque termali delle "Terme Luigiane", con lo scopo di assicurare, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, il più proficuo utilizzo – in termini di efficienza, efficacia ed economicità – del patrimonio termale comunale promiscuo tra i Comuni di Guardia Piemontese ed Acquappesa."
 - Che nel Regolamento Utilizzo, all'Art. 2 testualmente si legge: "La quantificazione dei corrispettivi economici dei Contratti d'Utilizzo delle acque termali è determinata secondo i seguenti criteri:
 1. Il corrispettivo di contratto sarà composto da una quota fissa, stabilita in base alla tipologia dell'attività ed alla portata d'acqua richiesta, più una quota variabile in relazione al consumo rilevato dal contatore in erogazione.
 2. La determinazione delle tariffe relative alla quantità di acqua termale erogata nonché il relativo aggiornamento, sono definiti, d'intesa fra i Comuni concessionari con annuale deliberazione di Giunta Comunale, nell'ambito del processo di formazione del Bilancio comunale di previsione.
 - Che pertanto il Regolamento Utilizzo non può che considerarsi un mero atto di indirizzo per la gestione della vendita di una parte dell'acqua emunta dalla concessione mineraria e che dunque non rientra nella casistica fissata dalla legge per il rilascio obbligatorio del Parere dell'Organo di Vigilanza. Vendita che, è d'uopo ricordare, deve avvenire secondo i principi di pubblicità e concorrenza fissati dai regolamenti ANAC, rispetto a cui va verificato l'intero contenuto del Regolamento Utilizzo.

I REGOLAMENTI OGGETTO DI PARERE

Atteso che all'Organo di Revisione non è pervenuta una richiesta di collaborazione del Consiglio Comunale, ma una mera proposta "di esprimere l'eventuale parere di propria competenza", con ciò evidentemente intendendosi i soli pareri obbligatori, il presente parere viene reso sulla delibera d'approvazione del solo Regolamento Generale.

Richiamato l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale:

- *al comma 1, lettera b), n. 3, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni;*
- *al comma 1-bis, prevede che "nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficiarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori."*

Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene disposta una nuova modalità di gestione attraverso gestione associata.

Atteso che il servizio di che trattasi rientra tra i servizi strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative dell'ente, in special modo per quanto riguarda le funzioni amministrative di gestione della concessione mineraria per lo sfruttamento del parco termale denominato "Terme Luigiane".

Visto l'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale testualmente recita:

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto l'art. 30 TUEI, il quale testualmente recita:

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Vista la mancanza di pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che il Regolamento Generale ha per oggetto le norme regolamentari di funzionamento della gestione associata delle funzioni e servizi nell'ambito del "Compendio Termale" di competenza dei Comuni di Guardia Piemontese ed Acquappesa, per come da perimetrazione territoriale del Compendio termale.

Con il regolamento si persegue il fine dell'unicità di conduzione e la semplificazione dell'intera gestione del compendio termale di proprietà dei comuni di Guardia piemontese e Acquappesa.

IN RELAZIONE ALLA CONVENIENZA ECONOMICA DELLA NUOVA MODALITÀ GESTIONALE

Si ritiene sia compito dell'Organo di Revisione rassegnare al Consiglio Comunale una motivata valutazione della convenienza economica ed un giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità della nuova modalità di gestione prevista per il compendio termale di proprietà dei comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa.

Si consideri che, fino alla data del 31/12/2020 lo sfruttamento economico della concessione mineraria del parco termale avviene mediante la gestione di una subconcessione di sfruttamento di cui sono all'Ente noti i costi (pari all'onere di concessione versato annualmente alla Regione) ed i ricavi, pari al canone di subconcessione versato dal subconcessionario.

Con il Regolamento proposto, invece, si modifica radicalmente la modalità di gestione del parco termale, che non è più affidata ad un subconcessionario, ma viene prevista con la modalità della gestione in economia mediante convenzione con il comune comproprietario.

Ciò comporta una serie di effetti di assoluta rilevanza tra cui, forse, il principale è costituito dal fatto che l'entità degli oneri e delle entrate prevedibili dalla gestione della concessione mineraria non sono più fissi, ma sono variabili, in ragione di una molteplicità di fattori determinanti, che vanno adeguatamente ed accuratamente valutati in via preventiva.

Si consideri che una tale valutazione è fondamentale per la continuità della nuova gestione, atteso che la razionalità della gestione associata è condizione essenziale per la legittima prosecuzione delle attività di convenzione, per come pure ribadito dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 33/2019) che, giudicando una norma di legge sull'obbligatorietà delle gestioni associate, ha stabilito che, anche quando queste fossero obbligatorie, e quindi a maggior ragione quando sono, come in questo caso, volontarie, deve comunque sempre prevalere la logica della realizzabilità, con le forme associative, di economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.

Buona prassi vuole che tali considerazioni sulla logica di realizzabilità della gestione associata vengano effettuate preventivamente, sulla base della redazione di uno studio al quale di norma segue una proposta di organizzazione della funzione e/o del servizio.

Lo Studio di fattibilità è quindi uno strumento conoscitivo utile a supportare le valutazioni dell'Organo consiliare relative all'opportunità di adottare scelte di tipo associativo o di ampliare l'ambito di operatività delle entità intercomunali già esistenti.

Sulla base dei contenuti dello Studio dovrebbe essere possibile fare una prima verifica tecnica di realizzabilità dal punto di vista organizzativo-gestionale. I contenuti tecnici, i livelli di dettaglio e gli ambiti di analisi dello Studio dipendono, innanzitutto, dalla finalità generale dello Studio che, nel caso che qui interessa, deve valutare il passaggio, dall'attuale forma subconcessoria della gestione di un bene patrimoniale (la concessione di sfruttamento minerario, destinato all'erogazione di pubblici servizi ed anche alla commercializzazione della materia estratta), alla gestione diretta in economia in forma associata della concessione mineraria. Rilevano inoltre elementi come le caratteristiche dimensionali ed organizzative del contesto associativo, ad esempio il numero dei Comuni, la preesistenza o meno di esperienze associative, il livello di integrazione raggiunto, ecc....

In generale, oggetto dello Studio preliminare sono i seguenti aspetti:

- quadro normativo di riferimento;
- assetti istituzionali e organizzativi degli enti (dimensione, popolazione, territorio, articolazione della struttura e dei livelli di responsabilità, dotazione organica);
- funzioni e servizi (linee di attività, attuali forme di gestione, personale assegnato, indicatori di prodotto e di processo, livello di informatizzazione, ecc....);

e si articola in una serie di attività che possono convenzionalmente essere ordinate in 3 sotto-fasi:

Sotto-fase 1 - Rilievo dello stato di fatto

Sotto-fase 2 - Proposta di organizzazione del nuovo servizio

E' questa la fase in cui si fissano gli "indicatori" definiti per la programmazione della gestione associata e la valutazione dei suoi risultati, quali:

- **Indicatori di attività:** fotografia quantitativa dei servizi, per centri di costo; numero dipendenti; spesa corrente; spesa di investimento; entrate.
- **Indicatori di efficienza:** capacità di produrre beni e servizi minimizzando le risorse impiegate, oppure, massimizzando gli output a parità di risorse.
- **Indicatori di efficacia:** gestionale, capacità dell'organizzazione di perseguire i propri obiettivi gestionali; efficacia sociale, capacità dell'organizzazione di soddisfare i bisogni dell'utenza.
- **Indicatori di economicità:** capacità mantenuta nel lungo periodo di rispondere in modo adeguato ai bisogni considerati di pubblico interesse.

Sotto-fase 3 - Approvazione finale

L'approvazione dello Studio di fattibilità avviene in Consiglio comunale in seduta "plenaria", dopo la presentazione all'organo politico e la validazione del progetto.

A conclusione dell'analisi, lo Studio di fattibilità dovrebbe consentire di:

- avere una "fotografia" chiara delle caratteristiche istituzionali e funzionali degli Enti locali interessati;
- focalizzare punti di attenzione in base ai quali ponderare la scelta associativa;

-valutare la dimensione del valore aggiunto per gli Enti e i cittadini di una scelta associativa e del suo ampliamento;

-dimostrare che la gestione associata delle funzioni garantisca la razionalizzazione dell'uso delle risorse per un miglioramento complessivo delle prestazioni;

-avere, in definitiva, un quadro esaustivo di elementi valutativi di natura tecnica che, insieme ad altri elementi di opportunità e fattibilità di natura "politica", supporti le scelte da adottare.

Completata la fase preliminare di studio di fattibilità, comunemente si passa poi alla redazione ed all'approvazione del progetto di gestione, che solitamente si articola in tre fasi:

Sotto-fase 1 - Indicazione degli obiettivi (che in genere è la quantificazione dei livelli desiderati per gli indicatori di risultato definiti nello Studio Preliminare)

Sotto- fase 2 - Proposta progettuale e avvio del servizio

L'avvio del servizio associato coincide con la scelta sull'articolazione e l'organizzazione del servizio, con l'individuazione e/o trasferimento del personale e con l'**assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali attraverso una variazione di bilancio e l'approvazione del Peg.**

Sotto-fase 3 - Controllo di gestione e monitoraggio

Come più volte detto, si può dimostrare l'efficacia della gestione associata costruendo un sistema di obiettivi e indicatori in grado di calcolare costi e livello di servizio realizzati in ambito associato. Infatti, una fase molto importante nella redazione del Progetto di gestione del nuovo servizio è data dalla indicazione degli obiettivi che si vogliono ottenere con la gestione associata. La formulazione degli indicatori (per esempio il numero di addetti - risorse/uomo rispetto alle funzioni trasferite le risorse utilizzate per quella funzione il costo del servizio per unità di prodotto) serve a valutare se tali obiettivi sono stati raggiunti, costruendo indicatori specifici per ogni funzione trasferita.

Ad esempio, per le risorse finanziarie occorre far riferimento al bilancio consolidato/aggregato dei Comuni – depurato dai trasferimenti tra enti - in modo da determinare correttamente i costi (per funzione/complessivi) e confrontarli in modo efficace nello spazio (con altre gestioni termali) e nel tempo (con la situazione dei singoli Comuni pre-convenzione).

Per la spesa del personale, si procede sempre attraverso il bilancio consolidato/aggregato.

Sarebbe dunque opportuno che l'associazione dei Comuni, ed il suo Regolamento Generale, prevedesse l'attivazione di un Ufficio controllo di gestione, in grado di monitorare i servizi, supportare gli enti negli studi di fattibilità, individuare la maggiore criticità dei servizi.

IN RELAZIONE AL RISPETTO DELLA NORMATIVA SOPRAORDINATA RELATIVA ALLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI:

Lo strumento gestionale della convenzione si caratterizza per la mancanza di organi amministrativi appositamente previsti.

Per tale ragione appare del tutto ragionevole prevedere norme convenzionali che assicurino l'unità di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli art. 1, 2 e 3 del regolamento. A tal fine si usa in genere disciplinare la Conferenza dei Sindaci dell'associazione.

Nel Regolamento Generale non pare vi sia alcuna norma che disponga in merito e, dunque, l'intera gestione delle funzioni e servizi associati potrebbe difettare della necessaria unità di indirizzo e governo.

Si nota poi il rischio di una commistione tra la struttura operativa dell'associazione e le strutture dei comuni aderenti. In particolare, per quanto previsto all'art. 4, comma 3, all'art. 6, c. 4, art. 6 p. 5. B).

Si osserva poi che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Generale, è prevista una durata illimitata per la gestione associata, mentre si prevede una generica "durata" per la convenzione. La norma appare potenzialmente contraddittoria, atteso che la convenzione potrebbe assumere una durata, mentre la gestione associata ha tempo illimitato.

IN RELAZIONE ALLA SPESA DI PERSONALE E ALLA DOTAZIONE ORGANICA:

Il Regolamento Generale stabilisce all'art. 2 l'articolazione dei Servizi e attribuisce allo strumento legale della convenzione tra gli Enti partecipanti la funzione di individuarne i responsabili.

L'art. 6 del Regolamento Generale prevede nel funzionamento a regime l'istituzione di un ufficio unico dedicato nell'area del Compendio Termale.

Il punto 4. Del medesimo articolo stabilisce poi che i singoli Comuni associati individuano e nominano uno o più Referenti interni e assicurano la corretta partecipazione alla gestione e sviluppo dei servizi.

Da questa norma si evincerebbe che il personale necessario per la gestione della concessione mineraria rimarrà in capo ai singoli Enti, ma non quantifica in alcun modo l'organico necessario, le qualifiche dei singoli operatori, la frazione d'impiego nelle attività associative. Soprattutto, non si evince da alcuna fonte documentale quale sia l'analisi d'impatto della nuova gestione sull'attuale organico del comune di Guardia Piemontese che, per come si è reso evidente fin dai primi momenti dall'insediamento del nuovo Organo di Revisione, mostra già allo stato attuale, che quasi non prevede alcuna attività di gestione della risorsa termale, evidenti segni deficitari in termini di efficienza amministrativa, con grave pregiudizio per il livello di compliance richiesto dal nostro ordinamento amministrativo ed economico-finanziario.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto precede, l'Organo di Revisione raccomanda al Consiglio Comunale di acquisire maggiori dati tecnici e previsionali a sostegno di una scelta impegnativa come quella della gestione diretta, se pure in forma associata, di una concessione mineraria. In particolare si raccomanda di acquisire una previsione di costi e ricavi (business plan) della gestione della concessione mineraria. Dal business plan deve emergere la convenienza economica dell'Ente alla gestione prevista nel regolamento.

E' necessario in particolare effettuare uno studio preliminare che indichi esattamente quali siano le esigenze d'organico per la razionale gestione prevista in forma associata; che si confrontino tali esigenze con gli attuali organici dei due comuni; che si valutino le possibilità per i due enti di eventuali integrazioni degli organici; che si valuti in particolare la convenienza economica del maggior onere della gestione diretta della concessione mineraria con i prevedibili ricavi con essa conseguibili.

Si raccomanda inoltre al Consiglio Comunale di adottare, contestualmente alla scelta del sistema associato di gestione della concessione mineraria, un idoneo sistema di indicatori, che consenta la fissazione di precisi obiettivi gestionali e il continuo controllo della razionalità della forma di gestione adottata.

Si raccomanda, ancora, di prevedere del Regolamento Generale un sistema di norme che assicurino l'unità di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli art. 1, 2 e 3 del regolamento.

Si raccomanda poi di adottare una migliore formulazione dell'art. 5 del Regolamento Generale sulla durata della gestione associata e della relativa convenzione. Si ricorda, a tal proposito, che anche la normativa sulla gestione obbligatoria dei servizi associati prevede un periodo iniziale triennale e che, comunque, nel caso di durata indeterminata, dev'essere previsto il diritto di recesso.

Si raccomanda al Consiglio Comunale, infine, di procedere alla contemporanea approvazione di:

- **REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E SERVIZI "GESTIONE COMPENDIO TERMALE" DEI COMUNI DI GUARDIA PIEMONTESE ED ACQUAPPESA,**
- bozza di Convenzione per la gestione associata prevista dal regolamento,
- variazione di bilancio e l'approvazione del Peg conseguente all'individuazione e/o trasferimento del personale e delle risorse finanziarie e strumentali necessarie alla gestione associata.

Quanto finora espresso è stato oggetto di preventivo confronto con il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Guardia Piemontese nel corso delle operazioni di verifica effettuate in data 08/10/2020 presso la casa comunale.

PER TUTTO QUANTO PRECEDE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la specifica normativa di settore;

L'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto SOLO SE INTEGRATA PER COME DA RACCOMANDAZIONI RESE IN QUESTO PARERE. Dovendosi altrimenti considerare il parere reso come NON FAVOREVOLE.

L'organo di revisione economico-finanziaria

